

Causa Asciutto e altri c. Italia - Prima Sezione - 3 settembre 2026 (ricorsi nn. 23169/16 e altri)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Ergastolo ostativo - Presunzione assoluta di pericolosità sociale per mancata collaborazione con la giustizia - Irriducibilità *de jure* e *de facto* della pena prima della riforma del 2022 - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.

Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Riforma penitenziaria del 2022 (decreto legge n. 162 del 2022) - Superamento dell'automatismo ostativo - Valutazione individualizzata della pericolosità e dei progressi rieducativi - Violazione dell'art. 3 CEDU per il periodo successivo - Non sussiste.

Principio di legalità penale - Irretroattività della legge penale sfavorevole – Applicazione sopravvenuta del regime *ex art. 4-bis* ord. pen. in fase esecutiva - Modifica sostanziale della natura della pena ed imprevedibilità - Violazione dell'art. 7 CEDU - Sussiste.

Viola il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) la disciplina dell'ergastolo ostativo, di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), nel testo vigente prima del decreto- legge n. 162 del 2022, laddove la mancata collaborazione con la giustizia preclude in modo assoluto ed automatico l'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale, privando il condannato di qualsiasi concreta prospettiva di liberazione e rendendo la pena dell'ergastolo *de jure* e *de facto* irriducibile.

Non viola l'art. 3 CEDU il regime dell'ergastolo ostativo a seguito della riforma introdotta dal decreto-legge n. 162 del 2022 (convertito nella legge n. 199 del 2022), la quale ha sostituito la presunzione assoluta di pericolosità con una presunzione relativa superabile dal detenuto, consentendo alla magistratura di sorveglianza di effettuare una valutazione individualizzata dell'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e dei progressi compiuti nel percorso di reinserimento sociale.

Viola il principio di legalità e d'irretroattività della pena (art. 7 CEDU) l'applicazione in fase esecutiva della disciplina dell'art. 4-bis ord. pen. a condanne per reati commessi prima dell'introduzione della norma ostativa o per i quali era stata espressamente esclusa l'aggravante del metodo mafioso nel giudizio di cognizione, in quanto tale applicazione sopravvenuta altera retroattivamente e in modo imprevedibile la portata sostanziale della pena dell'ergastolo.

Fatto. I quattro ricorsi riuniti riguardano cittadini italiani (Salvatore Asciutto, Salvatore Araniti, Antonino Cavallo e Cesare Conte) condannati alla pena dell'ergastolo per reati di tipo mafioso, ai quali era stato applicato il regime d'irriducibilità della pena, previsto dall'articolo 4-bis della Legge n. 354 del 1975 (come modificato dal decreto-legge n. 306 del 1992, con l'introduzione del c.d. "ergastolo ostativo").

In particolare, i sigg. Asciutto, Araniti e Cavallo (ricorsi nn. 23169/16, 23834/18 e 37683/19) erano stati condannati per reati associativi e omicidi commessi prima delle riforme legislative del 1992. La magistratura di sorveglianza, in fase di esecuzione della pena, ha ritenuto applicabile nei loro confronti le preclusioni ostative dell'art. 4-bis, negando l'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale a causa del rifiuto di prestare "collaborazione con la giustizia".

Per quanto riguarda il sig. Conte (ricorso n. 17937/20), la sentenza irrevocabile di cognizione aveva espressamente escluso la sussistenza dell'aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso" (art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, oggi art. 416-bis.1 c.p.). I giudici dell'esecuzione penale avevano ricondotto la sua condanna al regime dell'art. 4-bis, riqualificando i fatti in sede esecutiva e rendendo la pena imprevedibilmente irriducibile.

Tutti i ricorrenti adivano pertanto la Corte EDU lamentando la violazione dell'art. 3 CEDU (in quanto sottoposti a una pena perpetua di fatto e di diritto irriducibile) e dell'art. 7 CEDU (per l'applicazione retroattiva e imprevedibile di una disciplina esecutiva che ha aggravato la natura sostanziale della pena inflitta).

Diritto. La Corte di Strasburgo (Prima Sezione), deliberando all'unanimità, accoglie i ricorsi nei termini che seguono.

Quanto all'art. 3 CEDU, la Corte, dopo aver richiamato il principio per cui una pena detentiva a vita è compatibile con l'art. 3 solo se risulta riducibile *de jure e de facto* (v. la sentenza *Vinter e altri c. Regno Unito*; e *Viola c. Italia* n. 2¹), opera una distinzione temporale:

- (i) per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 162 del 2022², l'automatismo dell'art. 4-*bis* fondato sulla sola mancanza di collaborazione privava i detenuti di ogni reale possibilità di riesame, rendendo la pena irriducibile e pertanto in violazione dell'art. 3 CEDU;
- (ii) per il periodo successivo alla riforma del 2022, il legislatore italiano ha rimosso la presunzione assoluta, consentendo al giudice di sorveglianza di valutare le prove sull'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, sulla base di indici stabiliti nel medesimo decreto-legge. Di conseguenza, per tale secondo periodo la violazione dell'art. 3 CEDU è esclusa.

Quanto all'art. 7 della Convenzione, la Corte ribadisce che la garanzia del *nulla poena sine lege* sancita da tale disposizione vieta l'applicazione retroattiva di disposizioni penali più sfavorevoli e richiede che la sanzione sia prevedibile al momento della commissione del fatto o della condanna. Alla luce di questo principio dello Stato di diritto, la Corte osserva che l'art. 4-*bis* ord. pen. non costituisce una mera modalità amministrativa di esecuzione della pena, ma incide direttamente sulla portata e sulla sostanza della sanzione, trasformando un ergastolo astrattamente riducibile in una pena perpetua ed irriducibile. L'applicazione retroattiva³ di tale disciplina ai reati commessi prima del 1992 (ricorsi Asciutto, Araniti, Cavallo) e la sua estensione imprevedibile in fase esecutiva ad un'ipotesi in cui l'aggravante mafiosa era stata qualificata come inesistente dalla sentenza di merito (ricorso Conte) costituiscono una violazione dell'art. 7 della Convenzione.

Quanto all'Articolo 41 CEDU, la Corte ritiene che la constatazione delle violazioni riscontrate costituisca di per sé un'equa riparazione sufficiente per il danno morale patito dai ricorrenti e liquida il rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte.

In mancanza di richiesta di deferimento alla *Grande Chambre*, la sentenza passerà in giudicato il 3 dicembre 2026.

¹ Sulla sentenza *Viola 2* v. il *Quaderno* n. 16 (2019), pag. 34 ss.

² Su cui v. il [dossier](#) del Servizio Studi sull'a. C. 705 nonché il *Quaderno* n. 19 (2022), pag. 35 ss. V. pure M. CERASE, *Le norme penali del decreto-legge n. 162 del 2022*, in *Cassazione penale* 2023, pag. 23.

³ Per un'analisi della retroattività dell'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, v. l'ordinanza del trib. sorveglianza di Bologna, 16 giugno 2022, e le relative osservazioni redazionali, in *Cassazione penale* 2023, pag. 1290. Nel medesimo senso del tribunale di Bologna, v. Cass. sez. I penale, 16 aprile 2024, n. 30702 e talune successive.